



UNICAMILLUS

REGOLAMENTO COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI

Approvato da Comitato Tecnico Organizzatore del 17-12-2018

Rev_1 delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 15-10-2019

Rev_2 delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 22-11-2022

Sommario

Art. 1 Ambito di applicazione 3

Art. 2 Composizione 3

Art. 3 Funzionamento 3

Art. 4 Incompatibilità4

Art. 5 Funzioni, compiti e responsabilità 4

Art. 6 Norme transitorie e finali5

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano la composizione e il funzionamento della Commissione Paritetica Docenti Studenti di Ateneo (CPDS), con riferimento a:
 - a) composizione, funzionamento e durata;
 - b) incompatibilità dei componenti.

Art. 2

Composizione, nomina e durata

1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 viene nominata con Decreto Rettorale che ne indica anche il Presidente.
2. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) è composta da almeno 12 membri. La composizione è la seguente:
 - metà della Commissione è formata dai rappresentanti del Corpo Docente (assicurando la rappresentanza di ciascun Corso di Laurea);
 - metà della Commissione è formata dai rappresentanti della popolazione studentesca (assicurando la rappresentanza di ciascun Corso di Laurea).
3. La Commissione rimane in carica 3 anni.
4. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 3

Funzionamento

1. La CPDS è convocata dal Presidente almeno tre volte l'anno per l'organizzazione dei lavori inerenti alla redazione delle relazioni annuali.
2. In caso di assenza del Presidente le sedute sono presiedute da un delegato nominato dal Presidente stesso.
3. Sono compiti del Presidente:
 - a) definire l'Ordine del Giorno delle sedute della Commissione;
 - b) convocare mediante mail, con almeno 5 giorni di anticipo, le sedute ordinarie della Commissione;

- c) convocare le sedute straordinarie necessarie in occasione di specifiche esigenze.
- 4. Le sedute della CPDS sono valide se è presente la metà più 1 dei componenti, al netto delle assenze per motivata giustificazione.
- 5. Le riunioni sono valide anche se svolte in modalità telematica.
- 6. Le deliberazioni della Commissione vengono prese a maggioranza; in caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio.
- 7. Il PQA fornisce il supporto necessario alla CPDS assicurando il corretto flusso di informazioni da e verso la stessa.

Art. 4

Funzioni, compiti e responsabilità

1. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori.
2. La Commissione valuta l'efficacia dell'attività didattica, dei metodi di insegnamento e di esame, l'efficacia degli interventi correttivi e la trasparenza delle informazioni pubblicate sul sito d'Ateneo in riferimento all'offerta formativa.
3. La Commissione ha il compito, espressamente previsto dal Decreto Legislativo 12/2012, di redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una Relazione articolata per CdS, che prenda in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici.
4. La relazione della CPDS è condivisa con il Presidio della Qualità, con il Nucleo di valutazione e con i gruppi di Riesame/Qualità.
5. La Commissione valuta le segnalazioni di opportunità di miglioramento e formula proposte in relazione all'efficacia delle attività formative del CdS e delle relative metodologie didattiche, organizzazione didattica del CdS, materiali, ausili didattici, attrezzature, aule, laboratori e aule informatiche, biblioteca e sale studio.
6. La Commissione valuta inoltre le segnalazioni di opportunità di miglioramento e formula eventuali proposte circa esami di profitto e prove finali/tesi in riferimento alla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi e delle competenze atte a garantire il soddisfacimento delle prospettive occupazionali.

7. Valuta le segnalazioni di opportunità di miglioramento e formula eventuali proposte e verifica la completezza e l'efficacia del processo di Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

Art. 6

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto dell'Ateneo e alle Disposizioni legislative vigenti.
2. Ai fini giuridici ed interpretativi del presente Regolamento fa fede il testo approvato dal CTO e depositato presso l'Ufficio Regolamenti e Normative e redatto in lingua italiana di cui è possibile ottenere copia conforme.